



cod.fiscale e P.IVA 00459830188

COMUNE DI REDAVALLE
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27050

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI
QUOTIDIANI E PERIODICI**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 15.11.2016)

Il presente piano concerne la disciplina degli aspetti regolativi, delle modalità e delle condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Normativa di riferimento:

- D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108);
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- Delibera del Consiglio Regionale Lombardia n. X/730 del 23/06/2015 (Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica).

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente piano, si intende per:

- a) punti di vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici e che costituiscono la rete di vendita dedicata all'informazione;
- b) punti di vendita non esclusivi, gli esercizi che vendono, in maniera non prevalente, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci. L'attività, quale punto di vendita non esclusivo, può essere attivata dagli esercizi individuati dall'articolo 2 comma 5.

Articolo 2 Esercizio dell'attività.

1. La rete di diffusione e di vendita della stampa quotidiana e periodica è articolata in:

- a) punti di vendita esclusivi;
- b) punti di vendita non esclusivi;
- c) luoghi particolari di vendita individuati dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 170/2001.

2. L'attività di cui al comma 1, lettera a) è soggetta ad autorizzazione comunale, anche a carattere stagionale.

3. I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e i prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.

4. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e simili e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

5. L'attività di cui al comma 1 lettera b) è soggetta ad autorizzazione comunale. Si considerano punti di vendita non esclusivi:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ad esclusione dei punti di ristoro quali, in particolare, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali;
- e) le librerie con una superficie di vendita superiore a mq. 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

6. L'attività di cui al comma 1 lettera c) non è soggetta ad autorizzazione.

Articolo 3 Subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda che esercita l'attività o in punto vendita esclusivo o in punto vendita non esclusivo avviene con la voltura dell'autorizzazione da parte dell'ufficio comunale.

2. Nel caso di trasferimento della proprietà dell'azienda che esercita l'attività in punto vendita non esclusivo, il trasferimento dovrà riguardare anche l'attività primaria o prevalente. E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

3. Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi non comporta il rilascio di nuova autorizzazione e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al comune, se quest'ultimo non notifica al richiedente il ricorrere di cause ostative. A trasferimento avvenuto il comune procede alla variazione dell'autorizzazione con la nuova ubicazione.

Articolo 4 Modalità di vendita.

1. I punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

2. I punti vendita non esclusivi assicurano, nella vendita di quotidiani e periodici, parità di trattamento alle diverse testate, nell'ambito della tipologia di quotidiani o periodici prescelta per la vendita.

3. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita deve essere quello stabilito dal produttore senza variazione alcuna;
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita,

- c) i punti di vendita, esclusivi e non, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate in vendita.

4. Giornali, riviste e materiale pornografico non possono essere resi visibili né dall'esterno né dall'interno dei locali di vendita.

Articolo 5 Rilevazione della consistenza della attuale rete distributiva

1. I punti di vendita in esercizio nel Comune di Redavalle, alla data di entrata in vigore del presente piano, sono:

- n. 0 punti vendita esclusivi
- n. 1 punti vendita non esclusivi

Articolo 6 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi.

1. Nel territorio comunale non sono rilevate zone con vincoli specifici (per tutela e salvaguardia di motivi imperativi di interesse generale) tra quelli previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 59/2010 o tra quelli previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti pertanto, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale, le autorizzazioni per i punti di vendita, esclusivi e non, di giornali e riviste possono essere rilasciate su tutto il territorio comunale.

Articolo 7 Entrata in vigore

1. Il presente piano di localizzazione entra in vigore con l' esecutività della deliberazione che lo approva ed ha validità triennale.